

Approfondimenti giuridici

Il diritto del minore a essere ascoltato alla luce della Riforma Cartabia

di Sabina Anna Rita Galluzzo

APPROFONDIMENTI GIURIDICI

Il minore ha diritto a essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano e in tutte le procedure in cui è coinvolto. Tale diritto, riconosciuto innanzitutto a livello internazionale ha acquisito una sempre maggiore importanza negli ultimi anni anche nell'ordinamento italiano.

Fondamentale in questo contesto è stata la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza¹, adottata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, la cui approvazione ha comportato una vera e propria rivoluzione culturale in seguito alla quale colui che non ha ancora raggiunto la maggiore età, una volta considerato destinatario passivo dei diritti, è divenuto un nuovo soggetto titolare dei diritti stessi, protagonista e partecipe delle scelte che riguardano la sua vita, che va conseguentemente ascoltato, informato e rispettato.

Norma cardine in materia è l'articolo 12 della citata Convenzione che prevede l'obbligo per gli Stati parti di garantire al minore di età capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, e di fornirgli la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne. La Convenzione richiede inoltre alle autorità di tenere conto delle opinioni espresse dal bambino in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

La necessità di garantire la massima partecipazione della persona minore di età nella determinazione delle decisioni che hanno riflessi sulla sua esistenza è affermata anche nella Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, adottata a Strasburgo nel 1996 e ratificata dall'Italia con legge 20 marzo 2003², nell'ambito della quale vengono proclamati come diritti del bambino, capace di sufficiente discernimento, tanto quello di esprimere le proprie opinioni, quanto quello di essere preventivamente e sufficientemente informato in relazione al procedimento in corso e alle eventuali conseguenze del suo comportamento.



Piazza SS. Annunziata, 12 · 50122 Firenze
tel. 055 2037363 · fax 055 2037205
biblioteca@istitutodeglinnocenti.it
minori.gov.it
minoritoscana.it
istitutodeglinnocenti.it

Il presente documento fa parte di *Rassegna giuridica infanzia e adolescenza*, periodico trimestrale già registrato presso il Tribunale di Firenze con n. 4963 del 15/05/2000.

¹ Nazioni Unite, *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, 20 novembre 1989, ratificata in Italia con *legge 27 maggio 1991, n. 176, Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989*.

² Consiglio d'Europa, *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori*, 25 gennaio 1996, ratificata dall'Italia con *legge 20 marzo 2003, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996*.

In ambito europeo si evidenzia inoltre il regolamento 25 giugno 2019, 2019/1111/UE³ secondo il quale l'ascolto della persona minore di età è un requisito necessario per permettere la piena circolazione degli atti disciplinanti l'affidamento dei minorenni, nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea secondo la quale «i bambini possono esprimere liberamente la loro opinione, ed essa viene presa in considerazione per le questioni che li riguardano»⁴.

Alla luce degli esposti principi internazionali ed europei la legge italiana ha attribuito, negli anni, una rilevanza sempre crescente al diritto del minore ad essere ascoltato.

L'introduzione di una norma generale relativa all'ascolto del minore si deve alla cosiddetta Riforma della Filiazione⁵ che in particolare ha introdotto l'articolo 315-bis del codice civile secondo il quale il figlio che non abbia compiuto i 18 anni ma che abbia compiuto 12 anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e in tutte le procedure che lo riguardano. Tale disposizione, è inserita nel capo relativo ai Diritti e doveri del figlio e riguarda pertanto tutti i figli, sia quelli nati nel matrimonio che quelli nati da due persone tra loro non coniugate.

Il principio è stato ripreso dalla recentissima Riforma Cartabia⁶, che, al dichiarato scopo di valorizzare la centralità dell'interesse del minore, lo ha inserito nel codice di procedura civile e in particolare nel nuovo articolo 473-bis.4. Anche questa disposizione, applicabile a tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni, e famiglie instaurati a decorrere dal 28 febbraio 2023, prevede pertanto un diritto del minore di età, che abbia compiuto 12 anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento, a essere ascoltato nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.

³ Unione europea, Consiglio, regolamento 25 giugno 2019, 2019/1111/UE, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione).

⁴ Unione europea, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 2000/C 364/01, articolo 24.

⁵ Legge 10 dicembre 2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali e decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

⁶ Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149, che attua la delega ricevuta dal Governo con la legge 26 novembre 2021, n. 206, per l'efficienza del processo civile, oltre che per la revisione degli strumenti alternativi delle controversie e misure di razionalizzazione in materia di famiglia, nonché in materia di esecuzione.

Oltre a tali disposizioni generali il diritto del minore a essere ascoltato è previsto da molte altre norme: dal riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (articolo 250 del codice civile), alla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (articolo 269 del codice civile), al procedimento per l'attribuzione del cognome (articolo 262 del codice civile), al procedimento per la scelta del tutore (articolo 348 del codice civile).

Fondamentali inoltre sono le opinioni del minore nelle procedure in cui si decide del suo affidamento nell'ambito dello scioglimento della coppia genitoriale. Attualmente la norma di riferimento in materia è sempre l'articolo 473-bis.4 del codice di procedura civile⁷.

La normativa che peraltro per la prima volta ha previsto e disciplinato l'ascolto del minore è quella in tema di adozione nazionale e internazionale che stabilisce che il minore dodicenne e anche di età inferiore, se ritenuto capace di discernimento, va ascoltato in relazione ai momenti più salienti della procedura tra i quali: l'affidamento (articolo 4), la dichiarazione dello stato di adottabilità (articolo 15), l'affidamento preadottivo in relazione alla coppia prescelta (articolo 22), l'adozione, prima in generale, poi nei confronti della coppia prescelta (articolo 7 e 25), l'adozione in casi particolari (articolo 45).

L'ascolto è inoltre richiesto in materia di sottrazione internazionale dei minorenni dalla Convenzione de L'Aia⁸ secondo la quale il giudice può rifiutare il ritorno della persona minore di età nel Paese da cui è stato illegittimamente trasferito nel caso in cui questi si opponga e abbia un'età e una maturità tali da rendere opportuno il fatto di tenere in considerazione il suo parere.

Va evidenziato come il dl n. 149 del 2022, abbia introdotto nuove specifiche previsioni in merito al diritto all'ascolto. Ci si riferisce innanzitutto alle procedure relative alle violenze domestiche, casi in cui si richiede al giudice di procedere personalmente e senza ritardo ad ascoltare il minore, evitando ogni

⁷ Inserito dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Precedentemente l'ascolto del minore in tali giudizi era regolato dall'articolo 155-sexies del codice civile, inserito dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ora abrogato e poi trasposto dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 nell'articolo 337-octies del codice civile, anch'esso abrogato.

⁸ Convenzione de L'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 25 ottobre 1980, articolo 13, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64.

contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze. A tutela della serenità del minore la legge stabilisce altresì che non si proceda all'ascolto quando il minore è stato già sentito nell'ambito di un altro procedimento, anche penale e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive per evitare che reiterate audizioni possano rivelarsi forme di vittimizzazione secondaria (articolo 473-bis del codice di procedura civile).

Il decreto legislativo citato ha introdotto il diritto del minore a essere ascoltato anche in materia di negoziazione assistita⁹. Da più parti si evidenziava come il fatto che in questi casi mancasse la possibilità di ascoltare il minore fosse causa di disuguaglianza tra quei figli che possono partecipare ed esprimere i propri pensieri nel giudizio relativo alla separazione tra i loro genitori, quando questa è regolamentata in sede giurisdizionale e quelli che invece ne restano esclusi perché la questione è risolta al di fuori delle aule giudiziarie.

Attualmente dunque, per tutti i procedimenti instaurati a partire dal 28 febbraio 2023 (per quelli già instaurati si applica la disciplina previgente ex articolo 336-bis del codice civile) le modalità per sentire il minore sono previste dall'articolo 473-bis.5 del codice di procedura civile secondo il quale l'ascolto deve essere tale da assicurare la serenità e la riservatezza dello stesso.

A procedere all'ascolto secondo le nuove disposizioni può essere solamente il giudice che può farsi assistere da un esperto o altro ausiliario ma non può delegare l'adempimento a terzi, neanche ai giudici onorari, come era invece possibile prima della riforma del 2022. Il codice prevede che nel caso di più minorenni questi vengano ascoltati separatamente.

Al fine di creare il minor turbamento possibile alla persona minore di età e in linea con protocolli e linee guida di vari tribunali, l'articolo citato stabilisce che l'udienza deve essere fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, e ove possibile, in locali idonei, adeguati alla sua età, o anche in luoghi diversi dal tribunale.

Riguardo alla presenza di terzi la norma chiarisce che i genitori, i difensori e il curatore speciale possono presenziare all'audizione solo previa autorizzazione del giudice, a meno che non vi siano mezzi idonei a salvaguardare il minore, quali vetro a specchio

⁹ Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, articolo 6.

e impianto citofonico¹⁰. Queste accortezze sono finalizzate a garantire al minore il diritto di esprimere la propria opinione in piena libertà. Lo stesso potrebbe infatti essere influenzato dalla presenza di estranei o dei genitori.

In ogni caso, per assicurare il più corretto svolgimento dell'ascolto ed evitare dubbi o contrasti successivi è prevista la videoregistrazione.

Fondamentale inoltre è che il minore, in adempimento di quanto stabilito dagli accordi internazionali, sia adeguatamente informato sulla natura del procedimento, nonché sugli effetti dell'ascolto. È infatti compito del giudice, fornire al minore, preliminarmente, ossia come primo atto dell'audizione, le informazioni necessarie relative agli ambiti entro i quali essa si svolge, alle ragioni della sua partecipazione al giudizio, alle domande dei suoi genitori, alle decisioni che dovranno essere assunte, utilizzando un linguaggio semplice e chiaramente comprensibile tenuto conto della sua età e delle sue competenze linguistiche. Il minore deve essere consapevole di quel che gli sta accadendo e degli effetti delle sue dichiarazioni, deve capire che le opinioni e le valutazioni espresse saranno tenute in considerazione ai fini della decisione finale, ma non saranno in alcun modo vincolanti e potranno essere disattese.

Disposizioni particolari sono previste per l'ipotesi in cui il minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori. Si stabilisce in proposito che il giudice deve, in tali casi, disporre senza ritardo l'ascolto, stante l'urgenza di provvedere quanto prima al ripristino del legame familiare¹¹. Queste precauzioni vanno adottate anche quando siano allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il figlio e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La norma, dettata al fine di garantire effettività al prioritario diritto del minore ad avere una famiglia, tende a superare tutte quelle situazioni in cui ritardi processuali rischiano di compromettere le relazioni affettive tra il minore e i suoi familiari, così com'è stato più volte richiesto dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo (Corte EDU)¹².

¹⁰ Articolo 152-*quater* disposizioni di attuazione del codice civile che riporta quanto era previsto dall'abrogato articolo 38-bis sulle disposizioni di attuazione del codice civile.

¹¹ Articolo 473-bis.6 del codice di procedura civile.

¹² Corte europea dei diritti dell'uomo, Sezione I, sentenza 4 maggio 2017, n. 66396/14.

Va evidenziato come le nuove norme in tema di modalità d'ascolto abbiano tenuto in considerazione i numerosi protocolli e linee guida stilati da alcuni tribunali per i minorenni e da alcuni tribunali ordinari volti a regolamentare l'ascolto nei vari procedimenti, prevedendone tra l'altro le modalità, la presenza delle parti, i criteri per valutare la capacità di discernimento dell'infradodice e in alcuni casi anche l'orario migliore per l'audizione¹³.

È necessario sottolineare come il fondamentale principio del rispetto del superiore interesse del minorenne¹⁴ permei tutta la disciplina dell'ascolto. Se infatti essere ascoltato è un diritto del minore di età, da questo non deriva necessariamente un "obbligo" del giudice di procedervi. Ai sensi dell'articolo 473-bis.4 del codice di procedura civile non si procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato se esso è in contrasto con l'interesse del minorenne o manifestamente superfluo. Il minorenne inoltre non viene ascoltato in caso di impossibilità fisica o psichica o se manifesta la volontà di non essere sentito¹⁵.

Allo stesso modo, sempre al fine di non creare turbamento al minorenne, la legge prevede che in caso di scioglimento del rapporto genitoriale¹⁶ nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario. È palese infatti che un ascolto superfluo, perché vertente su circostanze acclarate o non contestate, possa ritenersi dannoso per la serenità e l'equilibrio del minorenne¹⁷. In tal senso si pone anche l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, che superando la precedente interpretazione¹⁸ afferma che l'ascolto, seppur finalizzato alla individuazione della soluzione migliore, non è privo di conseguenze e può anche talvolta essere dannoso per il minorenne stesso tenuto conto delle sue condizioni e dei disagi

13 Importante nell'evoluzione della materia è stata un'indagine relativa alle modalità messe in atto sul territorio nazionale dai tribunali per i minorenni, tribunali ordinari e relative procure della Repubblica "Il diritto all'ascolto delle persone di minore età in sede giurisdizionale" e realizzata dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con la collaborazione dell'Istituto degli Innocenti.

14 Articolo 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza secondo il quale in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino e del ragazzo deve avere la priorità.

15 Quest'ultime indicazioni sono state inserite dal dl n. 149 del 2022.

16 Sulla scorta di quanto già previsto dall'articolo 337-octies del codice civile attualmente abrogato.

17 Cassazione civile, Sez. I, [ordinanza 23 gennaio 2023, n. 2001](#).

18 Cassazione civile, Sez. I, [sentenza 21 ottobre 2009, n. 22238](#), secondo cui la mancata audizione del minorenne determina la nullità delle decisioni a seguito di un difetto del contraddittorio.

che a quest'ultimo possano derivarne. Si è così affermato che «il diniego di ascolto può essere fondato sulla valutazione dell'età, delle condizioni e dei disagi già manifestati nonché sull'interesse superiore del bambino a non essere ulteriormente esposto al presumibile danno derivante dal suo coinvolgimento emotivo nella controversia che vede contrapposti i genitori»¹⁹.

Negli stessi termini si è espressa anche la Corte europea per i diritti dell'uomo che ha sottolineato come «affermare che i tribunali interni sono sempre tenuti ad ascoltare un minorenne durante un'udienza nella quale è in gioco il suo affidamento significherebbe andare troppo lontano», spetti al giudice valutare se sia opportuno procedere all'audizione tenendo sempre in considerazione le particolari circostanze del singolo caso, l'età e la maturità dell'interessato (Corte europea per i diritti dell'uomo, sentenza 24 giugno 2010, Sez. II, B. c. Italia, 15 maggio 2007, ricorso n. 38972/06).

Non si procede inoltre all'ascolto quando il minorenne non è considerato dal giudice capace di discernimento. La legge, sia in generale agli articoli 315-bis del codice civile e 473-bis.4 del codice di procedura civile, che nello specifico nelle varie disposizioni, distingue tra il minorenne che ha compiuto 12 anni e quello più piccolo. Il primo si presume capace di discernimento e quindi ha, di regola, diritto a essere ascoltato, in relazione al secondo invece la scelta se procedere o meno all'audizione viene affidata al prudente apprezzamento del giudice il quale deve tener conto dell'età, della capacità di discernimento e del grado di maturità del minorenne stesso. In tal senso la giurisprudenza ha più volte chiarito che la capacità di discernimento della persona minore di età viene intesa come una "competenza specifica" strettamente legata alle capacità cognitive e relazionali. Si tratta della capacità di capire ciò che è utile per sé, dell'abilità nel valutare i propri bisogni e adottare strategie utili per il loro soddisfacimento e della possibilità di prendere decisioni e fare scelte in maniera autonoma, a prescindere da eventuali condizionamenti²⁰.

Il giudice deve comunque fornire adeguata motivazione in relazione alle ragioni che lo hanno indotto a non procedere all'audizione, tanto più necessaria quanto più l'età del minorenne si approssima a quella dei 12 anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto, sia che ritenga l'infradodice incapace di discernimento sia che reperi l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minorenne²¹.

19 Cassazione civile, Sez. I, [sentenza 15 marzo 2013, n. 6645](#).

20 Cassazione civile, Sez. I, [ordinanza 24 marzo 2022, n. 9691](#).

21 Cassazione civile, Sez. I, [ordinanza 24 maggio 2023 n. 14331](#); Cassazione civile, Sez. I, [ordinanza 7 settembre 2022, n. 26352](#).

Una volta che il minorene si sia espresso si pone peraltro il problema di quale valore dare a ciò che ha affermato. In tal senso la legge²², in linea con le indicazioni internazionali, stabilisce che le opinioni del minorene «devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità». Oltre dunque al diritto del minorene all'ascolto viene stabilito che, in conformità con il fatto che lo stesso è considerato soggetto di diritti, deve essere dato spazio nelle procedure che lo riguardano all'autodeterminazione, alla sua personalità, e alle sue aspettative.

La valutazione del giudice peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza, può non coincidere con quanto espresso dal minorene in sede di ascolto, purché vi sia adeguata motivazione. L'onere di motivazione dovrà essere direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al minorene con la conseguenza che laddove si sia in presenza dei cosiddetti "giovani adulti" (ad esempio ragazzi diciassetenni) e quindi di soggetti certamente in grado di valutare le proprie esigenze esistenziali ed affettive, dovranno essere adeguatamente e puntualmente esplicate le ragioni in base alle quali la decisione del giudice si discosta da quanto espresso²³. Va a questo punto evidenziato come il minorene abbia diritto a esporre le proprie opinioni, in linea con quanto richiesto dalle indicazioni internazionali, anche al di fuori delle aule processuali, in relazione alle questioni che lo riguardano. Si sottolinea a questo proposito l'articolo 145 del codice civile secondo cui il giudice, chiamato a intervenire in caso di disaccordo sull'indirizzo della vita familiare o sulla fissazione della residenza deve ascoltare i figli che abbiano compiuto 12 anni o anche di età inferiore, se capaci di discernimento. Il minorene che ha compiuto 10 anni inoltre ha diritto a essere sentito ai sensi dell'articolo 371 del codice civile, nel caso in cui il giudice tutelare, su proposta del tutore debba deliberare, tra l'altro, sul luogo nel quale deve essere cresciuto o sui suoi studi.

In conclusione alla luce dell'evoluzione legislativa e dell'interesse della giurisprudenza in materia si evidenzia come il diritto del minorene a essere ascoltato abbia assunto una primaria importanza e un ruolo centrale nei procedimenti che lo riguardano. La riforma sulla filiazione prima e quella sul processo civile da ultimo hanno attribuito un ruolo centrale al minorene, alle sue esigenze e dunque al suo ascolto in linea con quanto richiesto ai Paesi firmatari dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

²² Articolo 473-bis.4 del codice di procedura civile.

²³ Cassazione civile, Sez. I, [sentenza 17 maggio 2012, n. 7773](#).